



Unione Industriali
Napoli

Gruppo Giovani Imprenditori
Gruppo di Lavoro "Revisione Regolamento"

REGOLAMENTO GGI NAPOLI

Ottobre 2009

Regolamento approvato Assemblea GGI 21/10/09
ratificato dalla Giunta dell'Unione Industriali di Napoli il 3 Dicembre 2009

Sezione III . PRESIDENZA ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò . 11

Art. 20 . Modalità di elezione e durata in carica del Presidente ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò 11

Art. 21 . Presidente ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò . 13

Art. 22 . Vice Presidenti ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò . 13

Art. 23 . Consiglieri Incaricati ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò 14

Sezione IV . DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò .. 14

Art. 24 . Disposizioni generali e incompatibilità ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò .. 14

TITOLO QUARTO

GESTIONE ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò 14

Art. 25 . Segreteria ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò .. 14

Art. 26 . Tesoriere ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò 14

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò . 15

Art. 27 . Scioglimento del Gruppo ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò 15

Art. 28 . Modifiche del Regolamento ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ... 16

Art. 29 . Rinvio allo Statuto dell'Unione Industriali della Provincia di Napoli
e controversie ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò 16

Art. 30 . Disposizione transitoria ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò 16

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Art.1- Costituzione

Nell'ambito dell'Unione Industriali della Territoriale di Napoli e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 36 dello Statuto dell'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

Art. 2- Scopi

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto dell'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli, persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- sviluppare nei Giovani Imprenditori lo spirito associativo e la partecipazione alla vita dell'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori;
- promuovere la diffusione dei valori e della cultura d'impresa nella società civile;
- esaminare ed approfondire iniziative specifiche su delega degli Organi dell'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli.

Art. 3 . Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività dell'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche;
- promuove i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della scuola e dell'Università;
- ricerca, studia e promuove le iniziative su tematiche economiche, politiche, sociali ed organizzative, atte a rafforzare le ragioni dell'impresa e la visibilità della rappresentanza industriale;
- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

Art. 4 . Codice Etico e Carta dei Valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori di Confindustria, adottati dalla componente organizzativa.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza all'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli.

TITOLO SECONDO COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 5 . Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Possono far parte del Gruppo gli imprenditori, le cui aziende siano iscritte all'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Con gli stessi limiti di età, possono far parte del Gruppo:

- i figli degli imprenditori o soci di imprese associate, purché siano partecipi o a conoscenza dell'attività aziendale;
- un solo rappresentante per ciascuna impresa iscritta all'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli, individuato all'interno delle figure previste dai commi II e III dell'articolo 9 del regolamento sugli organi confederali (il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ~~ad~~ ~~negotia~~ che siano membri del Consiglio di amministrazione o Direttori generali, amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura), espressamente indicato per iscritto su carta intestata dell'impresa.

Potranno essere iscritti al Gruppo, con diritto di elettorato attivo più soggetti legati da vincoli di parentela ai sensi del codice civile, espressione di una stessa impresa, ferma restando in ogni caso la limitazione a due componenti di uno stesso organo del diritto di elettorato passivo.

Ai fini dello sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far partecipare alle relative attività e per un periodo limitato non superiore a sei mesi anche imprenditori titolari di aziende non aderenti all'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli, purché aventi i requisiti di età di cui al precedente comma 2. Tali soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive con l'esclusione di elettorato attivo e passivo.

Art. 6 . Modalità di ammissione

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.

Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Probiviri dell'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli.

La domanda, indirizzata al Presidente, deve essere sottoscritta dal richiedente e controfirmata dal legale rappresentante dell'azienda di appartenenza.

La domanda deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme del presente Regolamento e dello Statuto dell'Unione Industriali, nonché del codice Etico di Confindustria.

Il provvedimento di ammissione sarà comunicato all'interessato.

Il rapporto associativo ed il pagamento della quota associativa (ove prevista) decorrono dall'accettazione della domanda di adesione.

Art. 7 . Quota associativa

È facoltà del Gruppo istituire quote di iscrizione collocando la determinazione di tali quote all'interno del bilancio dell'Unione Industriali di Napoli.

L'eventuale quota annuale dovrà essere versata entro il 31 Gennaio di ogni anno e la determinazione dell'importo sarà deliberata dall'Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo.

La eventuale istituzione di quote associative del gruppo dovrà essere ratificata dal consiglio Direttivo dell'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli su proposta del Presidente.

Art. 8 . Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

- al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- per inadempienza nel pagamento delle quote associative (ove previste);
- per espulsione deliberata dai Probiviri dell'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

TITOLO TERZO

ORGANI

Art. 9 . Elencazione

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- L'Assemblea
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il Presidente
 - I Vicepresidenti
 - I Consiglieri incaricati

Sezione I - ASSEMBLEA

Art.10 . Composizione, convocazione e validità

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno quindici giorni mediante comunicazione scritta - anche via fax e posta elettronica - contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. Con le stesse modalità sopra riportate, nelle riunioni in cui si procede al rinnovo delle cariche, la convocazione dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della naturale scadenza del mandato, con le indicazioni per la presentazione delle candidature; l'assemblea elettiva si dovrà tenere non oltre i 30 giorni successivi alla naturale scadenza del mandato.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite con la presenza di almeno un quinto degli iscritti aventi diritto di voto, ed in regola con il pagamento delle quote associative del GGI se previste e dell'Unione degli Industriali.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.

Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

Art. 11 - Attribuzioni

Spetta all'Assemblea :

- a) Indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo;
- b) Determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente uscente.

c) Eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Gruppo.

d) Integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo.

e) Approvare il Bilancio, o rendiconto economico

f) Determinare su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote associative (ove previste).

g) Approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche.

h) Decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi dell'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli.

i) Deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dal primo comma dell'articolo 10.

Art. 12 - Modalità di votazione

Ogni iscritto al Gruppo, in possesso dei requisiti richiesti, compresi quelli relativi all'anzianità di iscrizione, ha diritto ad un voto che non può essere delegato.

Gli iscritti da meno di un anno non avranno diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere g) e h) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Sezione II . CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.13 . Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da un minimo di quattro a un massimo di sedici membri eletti dall'Assemblea, compresi i Vice Presidenti.

Nel rispetto dei limiti espressi dal precedente comma il numero dei membri del Consiglio Direttivo, eletti dall'Assemblea, è stabilito in 8 unità oltre il Presidente .

I Consiglieri durano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, l'ultimo Past President del Gruppo in qualità di invitato.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

Art. 14 . Modalità di candidatura

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto . anche via fax e posta elettronica accettata - almeno 20 giorni prima della Assemblea alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri che provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 19.

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi i requisiti di cui all'art. 5 del regolamento ed aventi almeno 1 anno di anzianità di iscrizione al Gruppo alla data dell'Assemblea.

Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature.

Ove ciò non accada, si procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute, sempre che corrispondano al numero minimo previsto dal precedente articolo.

I voti riportati da ciascun candidato sono individuali, personali e non cumulabili con i voti eventualmente ottenuti da esponenti della medesima azienda associata.

Art. 15 . Norme per l'elezione del Consiglio

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista alfabetica dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti in graduatoria, sarà eletto il Candidato più anziano di iscrizione al Gruppo.

La regolarità delle votazioni viene controllata dalla Commissione elettorale e Verifica Poteri, salvo le competenze del Collegio dei Probiviri dell'Unione.

Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno, mediante avviso scritto - anche via fax e posta elettronica accettata - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno due terzi dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni e, decorso tale termine senza che il Presidente vi abbia provveduto, vi dovrà provvedere il Vice Presidente più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non è delegabile.

Il Consiglio Direttivo è convocato anche in concomitanza dell'Assemblea annuale.

Art. 17 . Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo
- b) Promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo.
- c) Nominare e revocare i Vicepresidenti, da un minimo di uno ad un massimo di quattro, su proposta del Presidente del Gruppo.
- d) Designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni. Le rappresentanze del Gruppo nella Giunta dell'Unione, così come definito nell'art. 17 e 36 dello Statuto dell'Unione devono durare in carica due anni e scadere negli anni dispari.
- e) Istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
- f) Nominare su proposta del Presidente un numero massimo di quattro Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso.
- g) Deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art.5.
- h) Deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo.
- i) Deferire un socio al Collegio dei Probiviri dell'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli.
- l) Nominare la Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui al successivo art. 19.
- m) Nominare e revocare il Tesoriere, su proposta del Presidente del Gruppo. (ove previsto)

Art. 18 . Dimissioni e decadenza

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera d) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

Art. 19 . Commissione Elettorale e Verifica Poteri

La Commissione elettorale e Verifica Poteri è composta da tre soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della nomina.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della convocazione dell'Assemblea. La Commissione elegge nel proprio seno un Presidente

ed ha i seguenti compiti :

- ricevere le candidature;
- accertare i requisiti concernenti l'elettorato attivo e passivo previsti dal presente Regolamento; qualora vi fossero più di due candidature da parte dei componenti di una stessa azienda, il criterio da applicare sarà quello di considerare valide le candidature dei due soggetti più giovani in termini di età anagrafica;
- verificare il diritto di voto degli iscritti;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri dell'Unione degli Industriali.

I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

SEZIONE III - PRESIDENZA

Art. 20 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo avente almeno due anni di anzianità di iscrizione alla data dell'Assemblea, che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione, comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa, che abbia responsabilità di gestione nell'azienda di appartenenza e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Sarebbe auspicabile, in linea di principio, che il candidato non abbia compiuto il 38° anno di età alla data delle elezioni e che lo stesso abbia ricoperto per almeno un mandato la carica di membro del Consiglio Direttivo.

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea i candidati dovranno inviare alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri la propria candidatura, corredata da relativo Programma.

Entro 10 giorni prima della data dell'Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, anche via fax e posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di ulteriore parità tra i candidati si ripete la votazione.

Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo.

La durata della carica è fissa e di norma non può essere prorogata, salvo quanto previsto nel comma successivo.

L'eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo. Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a mesi sei.

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo .

Un'ulteriore rielezione per un solo triennio potrà avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato.

Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente con maggiore anzianità di iscrizione al gruppo.

Art. 21 . Presidente

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza;
- rappresenta il Gruppo negli organi direttivi dell'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli , di cui è Vice Presidente di diritto.
- rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni all'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli, ed esprime le opinioni dei Giovani Imprenditori su temi politici, economici e sociali sia direttamente, in occasioni pubbliche, che attraverso gli organi di comunicazione e, comunque, nel rispetto dei principi di cui all'art. 3.;
- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predispone la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti;
- propone al Consiglio Direttivo le eventuali nomine del Tesoriere, dei Consiglieri Incaricati e dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli.

Art. 22 - Vice Presidenti

I Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del Presidente.

Il numero dei Vice Presidenti può variare da un minimo di uno ad un massimo di quattro. Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

I Vice Presidenti durano in carica un triennio e sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

Art. 23 . Consiglieri Incaricati

I consiglieri incaricati vengono nominati e revocati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente in un numero massimo di 4 unità.

I consiglieri incaricati saranno nominati per l'approfondimento di temi e/o la realizzazione di iniziative specifiche secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio Direttivo.

I consiglieri incaricati partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

I consiglieri incaricati durano in carica al massimo 1 triennio e decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

SEZIONE IV . DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 24 - Disposizioni generali e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

TITOLO QUARTO

GESTIONE

Art. 25 . Segreteria

Alla Segreteria del Gruppo provvede l'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo successivo.

Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

Art. 26 . Tesoriere

Il Tesoriere (ove previsto), nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, sovrintende alla gestione della tesoreria del Gruppo e provvede alla redazione del bilancio o rendiconto economico da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea.

Il Tesoriere dura in carica un triennio ed è rieleggibile; decade al termine del mandato del Presidente che lo ha proposto.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Art. 27 - Scioglimento del Gruppo

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 11, lettera h, e dall'ultimo comma dell'art. 12.

Art. 28 . Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'ultimo comma dell'articolo 12, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica dell'organo direttivo competente dell'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli.

Art. 29 . Rinvio allo Statuto dell'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli e controversie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto dell'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri dell'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli.

Art. 30 . Disposizione transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'organo direttivo competente della Unione degli Industriali della Provincia di Napoli.
Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, i soggetti che ricoprono cariche al momento dell'approvazione del presente regolamento ma che non abbiano i requisiti richiesti, possono completare il mandato in corso.
Non è consentita la partecipazione a processi di rinnovo alle cariche, in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento, a coloro che non rientrino nelle disposizioni di cui al predetto articolo 5.